

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE SPENNACCHIO

Seduta del 09/03/2026

FATTO

Dopo aver inutilmente proposto reclamo in data 20 novembre 2025, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF in data 5 dicembre 2025 affermando che:

- i) è beneficiaria di una polizza rilasciata dalla Compagnia Assicurativa dello stesso gruppo dell'intermediario resistente di originari €. 50.000,00=, stipulata in data 6 dicembre 2016 da un'amica di famiglia e cliente dello stesso intermediario;
- ii) nell'ultimo periodo la contraente e assicurata aveva visto repentinamente aggravarsi la sua salute ed aveva deciso, dunque, di destinarle ulteriori €. 100.000,00=, rappresentanti la gran parte della somma che aveva trattenuto per sé, per le proprie necessità personali;
- iii) in data 7 giugno 2025, su consiglio del proprio consulente, la contraente effettuava un versamento aggiuntivo sulla polizza di ulteriori €. 100.000,00= con pari data di addebito e valuta sul suo conto corrente;
- iv) la contraente decedeva in data 9 giugno 2025, senza avere eredi legittimi o legittimari;
- v) nel luglio 2025, diventata maggiorenne, chiedeva tramite il consulente i conteggi per il riscatto;

vi) in quell'occasione veniva a sapere che il versamento aggiuntivo di €. 100.000,00= era stato stornato dalla Compagnia Assicurativa, con la motivazione che la data valuta del premio fosse il giorno 12 giugno 2025 e, quindi, successiva alla data del decesso.

La richiesta di riscatto veniva, quindi, bloccata ed il consulente chiedeva il ripristino del premio aggiuntivo. La richiesta di ripristino era motivata dal fatto che, diversamente, non si sarebbe rispettata la volontà espressa dalla contraente nei suoi ultimi giorni di vita; il tutto per una semplice questione di tempistiche tecniche ed interne alla banca stessa, tenuto conto che banca e Compagnia Assicurativa di fatto coincidono.

L'intermediario nelle controdeduzioni ha contestato le richieste della ricorrente e ne ha chiesto il rigetto, rappresentando quanto segue:

- con il ricorso la parte ricorrente, beneficiaria di un'assicurazione vita intestata ad una signora terza, contesta che la sua condotta non sarebbe stata conforme a quanto pattuito e chiede il ripristino di un versamento di premio successivo, non andato a buon fine per il decesso dell'assicurata;
- in via preliminare e pregiudiziale il Collegio non può esprimersi, dovendo essere il ricorso dichiarato inammissibile per incompetenza per materia dell'ABF, in quanto la questione sollevata dalla parte ricorrente riguarda esclusivamente una materia assicurativa;
- il ricorso deve essere considerato inammissibile anche per mancanza di legittimazione passiva da parte della banca resistente, in quanto viene rappresentata una contestazione riguardante le condizioni contrattuali dell'assicurazione rilasciata dalla Compagnia Assicurativa che compete, pertanto, alla società emittente dell'assicurazione mentre la banca ha esclusivamente il ruolo di collocatrice;
- nel caso di specie, il ricorso risulta inammissibile anche nel merito;
- infatti, l'art. 2 delle condizioni di polizza specificava chiaramente che *"il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio indicato nella proposta assicurativa"*;
- con riferimento alla questione relativa al mezzo di pagamento, è stato utilizzato l'addebito sul conto corrente intestato all'assicurata e la valuta di addebito è stata il giorno 11 giugno 2025;
- dalla consultazione della documentazione si evince, tuttavia, che la signora è deceduta in data 9 giugno 2025;
- successivamente ciò ha determinato il congelamento del patrimonio intestato alla *de cuius* alla data del decesso ed il conseguente annullamento del premio aggiuntivo di €. 100.000,00= versato sulla polizza, poiché il contratto non si era ancora perfezionato secondo le condizioni contrattuali vigenti;
- è quindi chiarito perché l'importo sia stato riaccredito sul conto della *de cuius*.

DIRITTO

I fatti sono pacifici: in data 6 dicembre 2016 una signora, amica di famiglia della ricorrente, stipulava con una compagnia assicurativa facente parte dello stesso gruppo dell'intermediario resistente una polizza di cui era beneficiaria la stessa ricorrente, la quale ha contestato la tardiva esecuzione di un versamento aggiuntivo di €. 100.000,00= eseguito dall'assicurata, anche in ragione dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, pochi giorni prima del proprio decesso. Nello specifico la ricorrente ha riferito che il versamento aggiuntivo è stato eseguito con addebito in conto corrente in data 7 giugno 2025.

La signora veniva a mancare in data 9 giugno 2025. La Compagnia Assicurativa ha stornato tale ultimo versamento con la motivazione che la data valuta del premio fosse il giorno 12 giugno 2025 e, quindi, successiva al decesso della disponente.

Con il ricorso in esame la parte ricorrente ha chiesto che venga riconosciuto valido l'ultimo versamento di €. 100.000,00= effettuato dalla signora e, nelle repliche, ha chiesto che l'intermediario venga condannato a risarcire la somma di €. 100.000,00= per non aver agito con la diligenza richiesta.

L'intermediario ha eccepito, in via preliminare, da un lato la propria carenza di legittimazione passiva, dall'altro l'incompetenza per materia dell'ABF. Sotto quest'ultimo profilo, l'intermediario ha eccepito che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la decisione dello stesso implicherebbe uno scrutinio delle condizioni del contratto di assicurazione in merito alla validità dei versamenti.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva appare cogliere nel segno, in quanto l'unico soggetto nei confronti dei quali la ricorrente, quale beneficiaria della polizza, avrebbe potuto muovere le sue doglianze per una non corretta contabilizzazione del versamento operato ai fini dell'integrazione del capitale assicurato sarebbe stata la compagnia assicurativa e non certo l'intermediario resistente, che ha correttamente dato seguito al mandato conferitogli: addebitare il conto corrente della *de cuius* in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali disciplinanti il rapporto tra banca e cliente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE